

# proposta di legge n. 179

a iniziativa del Consigliere Ricci  
*presentata in data 13 luglio 2007*

---

PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO  
DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata a dettare le prime disposizioni, in attesa della disciplina regionale organica di attuazione del d.lgs. 192/2005, necessarie per conseguire un'attuazione effettiva della manutenzione degli impianti termici e la verifica degli stessi da parte degli enti locali preposti, senza far gravare di compiti impropri, oltre che di oneri, gli utenti degli impianti in questione.

L'obiettivo è quello di definire indirizzi e procedure che favoriscano l'armonizzazione su tutto il territorio regionale delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici.

La presente proposta di legge consta di sei articoli, di seguito specificati.

L'articolo 1 detta le finalità, volte a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici mediante le attività di accertamento e controllo degli impianti termici.

L'articolo 2 disciplina le modalità di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

L'articolo 3 istituisce un sistema di autocertificazione obbligatorio per tutti gli impianti termici, attraverso l'apposizione di un bollino verde da parte del manutentore; detta, inoltre, disposizioni circa la frequenza e le modalità di svolgimento delle operazioni di controllo e verifica degli impianti portandole a: due anni per gli impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 chilowatt; quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 chilowatt.

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di ispezioni a campione.

L'articolo 5 prevede la gratuità delle ispezioni da parte delle Province relativamente agli impianti autocertificati.

L'articolo 6 contiene la disposizione finanziaria.

Art. 1  
(Finalità)

1. La presente legge è diretta a regolamentare, fino alla emanazione della disciplina regionale organica di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), le attività di accertamento e controllo degli impianti termici al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Art. 2  
(Esercizio e manutenzione degli impianti termici)

1. Il responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico mantiene in esercizio l'impianto e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione obbligatorie ai sensi della normativa vigente.

2. Le operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto termico sono svolte ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, numeri 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. 192/2005.

3. I controlli di efficienza energetica degli impianti termici sono svolte ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, numeri 5, 6 e 7, del d.lgs. 192/2005.

Art. 3  
(Sistema di autocertificazione)

1. E' istituito un sistema di autocertificazione, mediante rilascio di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici.

2. Il bollino verde è apposto dal manutentore sul rapporto di controllo e manutenzione, almeno con la seguente periodicità:

- a) ogni due anni per gli impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 chilowatt;
- b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 chilowatt.

3. Copia del rapporto di controllo tecnico, provvista di bollino verde, è inviata dal manutentore, in formato cartaceo o elettronico, alla Provincia, secondo le scadenze temporali di cui al comma 2.

4. I criteri per uniformare la disciplina del bollino verde sono disciplinati con atto della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4  
*(Autorità competenti)*

1. Sugli impianti con bollino verde le Province, avvalendosi dell'ARPAM, effettuano ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico.

2. Le Province, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 4 dell'articolo 3, svolgono le ispezioni sugli impianti termici privi del bollino verde al fine di verificare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e alla manutenzione.

3. Le Province possono delegare le funzioni di cui al comma 2 ai Comuni, previo accordo con i medesimi.

4. Le Province e i Comuni effettuano le ispezioni di cui al comma 2 incaricando anche organismi esterni, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

Art. 5  
*(Ispezioni degli impianti termici)*

1. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione. Per gli impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita.

2. I risultati dell'ispezione sono riportati, a cura del tecnico incaricato, sul libretto di impianto.

Art. 6  
*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge l'entità della spesa è autorizzata a decorrere dall'anno 2008 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.